Regolamento per l'espletamento delle procedure concorsuali del personale docente e ricercatore a tempo determinato dell'Accademia di Belle Arti di Carrara

ai sensi dell'art. 9 del dPR 24 aprile 2024 n. 83

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13/9 del 13/10/2025

Via Roma, 1 - 54033 Carrara - Ms
tel 0585 71658 / fax 0585 70295
C.F. 82002550455 / P.Iva 01186470454
protocollo@accademiacarrara.it
accademiabellearticarrara@pec.it

Art. 1 — Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento, emanato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, terzo e quinto comma del dPR 83/24 e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano alle procedure di reclutamento del personale docente e ricercatore a tempo determinato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami.
2. Per sopperire temporaneamente a esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede mediante la sottoscrizione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili per non più di due (2) anni accademici, riferiti a cattedre a tempo pieno ovvero a tempo definito.
3. Per sopperire temporaneamente a esigenze di ricerca alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite delle dotazioni organiche, si provvede mediante la sottoscrizione di contratti di ricerca di durata annuale, rinnovabili per non più di due (2) anni accademici, a cui non si applica la disciplina di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2 — Indizione delle procedure di selezione del personale docente a tempo determinato.

1. Gli incarichi di cui al comma 2 del precedente articolo sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dall'Accademia di Belle Arti di Carrara con il presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti, e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. L'indizione delle procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare, con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze didattiche programmate, avviene mediante bando emanato con decreto del Direttore, previa deliberazione degli organi collegiali (Consiglio Accademico e Consiglio di Amministrazione) dell'Accademia di Belle Arti di Carrara nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Il bando di concorso, redatto tenendo conto dell'organico e delle esigenze dell'Amministrazione, indica, in particolare:
   - l'indizione del concorso per titoli;
   - il numero dei posti per i quali il concorso è indetto;
   - il settore artistico-disciplinare;

- i requisiti generali per l'ammissione alla procedura, in relazione alla specifica professionalità, o eventuali requisiti per la partecipazione riservata a coloro che sono in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 2 del dPR n. 83/2024;
- le modalità, anche telematiche, e i termini per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici (15) giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Portale unico del reclutamento (InPA). Tale bando è, altresì, pubblicato sul sito dell'Istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15 del dPR n. 83/2024;
- le cause di irricevibilità delle domande e le cause di esclusione dal concorso;
- previsione che le procedure di selezione avvengano tramite la valutazione dei titoli di ogni candidato;
- indicazione dei titoli valutabili e i criteri per la loro valutazione quali:
  - possesso dell'abilitazione artistica (per almeno un quarto dei punti attribuiti ai titoli);
  - titoli di studio e culturali di alta qualificazione;
  - attività di insegnamento presso istituzioni di alta formazione svolta nei precedenti dieci anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso e in base all'ambito AFAM e universitario;
  - qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale;
  - premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale
- le percentuali di personale in servizio nell'Accademia appartenenti alle categorie riservatarie;
- il meccanismo di formazione della graduatoria finale, con l'indicazione dei titoli di preferenza valutabili a parità di punteggio;
- l'indicazione del termine entro il quale debbono essere posseduti i requisiti di ammissione, gli eventuali titoli di merito, nonché gli eventuali titoli di preferenza valutabili a parità di punteggio;
- le modalità di pubblicazione della graduatoria finale;
- la durata di vigenza della graduatoria (entro il limite dei due anni) che sarà calcolata dalla data di approvazione della stessa, senza alcun riferimento alle annualità accademiche;
- gli adempimenti necessari ai fini dell'assunzione;

- le modalità di trattamento dei dati personali forniti dai candidati;
- le modalità di proposizione dei ricorsi avverso gli atti della procedura di concorso;
- la possibilità, nell'ambito della medesima procedura, di prevedere la copertura di più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare;
- l'informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- ogni altra informazione utile ai fini della specificità della selezione o richiesta da leggi o da regolamenti;
- salva diversa disposizione del bando i requisiti previsti per la partecipazione alla selezione ed i titoli utili devono essere posseduti sia alla data di presentazione delle domande sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Art. 3 — Commissione giudicatrice per le procedure di selezione del personale docente a tempo determinato.

1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Carrara ed è composta da tre membri, di cui almeno uno esterno all'Accademia, individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dalla competente struttura didattica, ove esistente, o, in mancanza, dal Direttore, di docenti a tempo indeterminato del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine. Il Consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti di ruolo disponibili;
2. Le dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore.
3. In caso di assenza di un commissario che si trovi impedito a rassegnare le dimissioni, il Direttore con proprio decreto può provvedere alla sostituzione del componente, dopo aver accertato le ragioni gravi.
4. A tutti i componenti della commissione, si applica l'articolo 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 in merito alle incompatibilità.

Art. 4 — Indizione delle procedure di selezione del personale ricercatore a tempo determinato.

5. Gli incarichi di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente regolamento sono attribuiti mediante procedure di selezione disciplinate dall'Accademia di Belle Arti di Carrara con il presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti, e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. L'indizione delle procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare, con eventuale indicazione dello specifico profilo disciplinare correlato alle esigenze di ricerca programmate, avviene mediante bando emanato con decreto del Direttore, previa deliberazione degli organi collegiali (Consiglio Accademico e Consiglio di Amministrazione) dell'Accademia di Belle Arti di Carrara nell'ambito delle rispettive competenze.
7. Il bando di concorso, redatto tenendo conto dell'organico e delle esigenze dell'Amministrazione, indica, in particolare:

   - l'indizione del concorso per titoli;
   - il numero dei posti per i quali il concorso è indetto;
   - il settore artistico-disciplinare;
   - i requisiti generali per l'ammissione alla procedura, in relazione alla specifica professionalità;
   - le modalità, anche telematiche, e i termini per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a quindici (15) giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Portale unico del reclutamento (InPA). Tale bando è, altresì, pubblicato sul sito dell'Istituzione e sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero di cui all'articolo 15 del dPR n. 83/2024;
   - le cause di irricevibilità delle domande e le cause di esclusione dal concorso;
   - previsione che le procedure di selezione avvengano tramite la valutazione dei titoli di ogni candidato;
   - indicazione dei titoli valutabili e i criteri per la loro valutazione quali:
     - titoli di studio e culturali di alta qualificazione, attribuendo un quarto dei punti riservati ai titoli al possesso del dottorato di ricerca;
     - attività di ricerca svolta nei precedenti dieci anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all'affinità con il settore disciplinare messo a concorso;
     - qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell'attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni;

- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni;

– le percentuali di personale in servizio nell'Accademia appartenenti alle categorie riservatarie;

– il meccanismo di formazione della graduatoria finale, con l'indicazione dei titoli di preferenza valutabili a parità di punteggio;

– l'indicazione del termine entro il quale debbono essere posseduti i requisiti di ammissione, gli eventuali titoli di merito, nonché gli eventuali titoli di preferenza valutabili a parità di punteggio;

– le modalità di pubblicazione della graduatoria finale;

– la durata di vigenza della graduatoria (entro il limite dei due anni) che sarà calcolata dalla data di approvazione della stessa, senza alcun riferimento alle annualità accademiche;

– gli adempimenti necessari ai fini dell'assunzione;

– le modalità di trattamento dei dati personali forniti dai candidati;

– le modalità di proposizione dei ricorsi avverso gli atti della procedura di concorso;

– la possibilità, nell'ambito della medesima procedura, di prevedere la copertura di più posti per lo stesso settore artistico-disciplinare;

– l'informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati ai sensi del Regolamento UE 2016/679;

– ogni altra informazione utile ai fini della specificità della selezione o richiesta da leggi o da regolamenti;

– salva diversa disposizione del bando i requisiti previsti per la partecipazione alla selezione ed i titoli utili devono essere posseduti sia alla data di presentazione delle domande sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Art. 5 — Commissione giudicatrice per le procedure di selezione del personale ricercatore a tempo determinato.

1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Carrara ed è composta da tre membri, di cui almeno uno esterno all'Accademia, individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dalla competente struttura didattica, ove esistente, o, in mancanza, dal Direttore, di docenti o ricercatori a tempo indeterminato del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è

stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine. Il Consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti di ruolo disponibili;

2. Le dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti, devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore.
3. In caso di assenza di un commissario che si trovi impedito a rassegnare le dimissioni, il Direttore con proprio decreto può provvedere alla sostituzione del componente, dopo aver accertato le ragioni gravi.
4. A tutti i componenti della commissione, si applica l'articolo 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 in merito alle incompatibilità.

Art. 6 — Comunicazione ai candidati

1. Ogni comunicazione ai candidati concernente la selezione, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, l'elenco dei candidati ammessi, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione ad una prova successiva, è effettuata attraverso il Portale INPA, oltre che sul sito istituzionale dell'accademia, in apposita sezione indicata nel bando.
   La pubblicazione delle varie comunicazioni come sopra indicato, ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, sarà cura dei candidati prendere visione e presentarsi all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati, muniti di idoneo documento d'identità.

Art. 7 — Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'articolo 9 del dPR n. 83/2024.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia di belle arti di Carrara.
3. Alle procedure concorsuali di cui al presente regolamento non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico.